



TITOLO I

COSTITUZIONE SCOPO DURATA

Art. 1

1. E' costituita in memoria del Comm. Vincenzo Romano l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Internazionale Vigili del Fuoco in congedo - Protezione Civile e Volontariato - Comm. Vincenzo Romano ODV" o, in forma abbreviata e in sigla: "A.I.VV.F.C. ODV", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma. La sede legale può essere trasferita in altra città solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci di modifica dello statuto. Lo spostamento della sede all'interno del territorio comunale deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo Centrale.

3. L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione Repubblicana Italiana e Europea, ed alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

4. L'Associazione non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa politica o sindacale e persegue il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

5. L'Associazione promuove, organizza e gestisce in Italia ed all'estero attività di Protezione Civile e di volontariato sociale, socio-sanitario, unitamente ad attività culturali, ricreative, sportive, turistiche ed

Dante

Piero Dandini



assistenziali, di formazione professionale, di tutela dei beni culturali e ambientali, con riferimento specifico ai giovani ed alla terza età e ai diversamente abili nell'ambito della prevenzione e della sicurezza sociale.

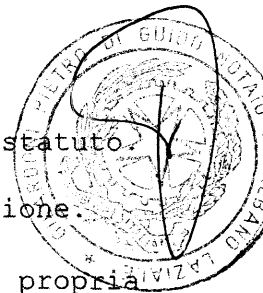
6. Lo standardo dell'Associazione e dei suoi distaccamenti avrà la scritta su nastro di colore blu "Associazione Internazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Protezione Civile e Volontariato - Comm. Vincenzo Romano - Distaccamento di(nome del distaccamento)" ODV. Lo standardo interviene in tutte le manifestazioni ufficiali in rappresentanza o d'onore.

7. Il logo dell'Associazione, di forma circolare, è costituito da tre anelli circolari: il primo di colore bianco recante la denominazione dell'Associazione in colore blu; il secondo di colore blu royal riportante 12 stelle a cinque punte di colore giallo; il terzo (centrale) di colore rosso, reca al suo interno l'acronimo dell'Associazione e l'immagine di due mani che si stringono.

8. Nelle varie ipotesi di servizio, per i volontari operativi dell'Associazione è prevista una divisa di servizio. L'uniforme, allo stato attuale, è di colore giallo e blu royal con pantaloni blu royal e bande rifrangenti di colore giallo. Le eventuali modifiche e ulteriori dettagli dell'uniforme potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo Centrale.

Art. 2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), di tutte le altre leggi regionali e nazionali in materia di volontariato, nonché



dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione, usufruendo prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, promuove, organizza e gestisce, in Italia ed all'estero, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

2. L'Associazione, in particolare, ha per scopo:

A) svolgere attività che rientrano nel quadro legislativo regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. y) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.;

B) promuovere e gestire tutte le forme di volontariato con particolare riferimento al volontariato nei seguenti settori:

- protezione civile;
- sociale, sanitario, socio-sanitario con attività a favore degli anziani, dei diversamente abili e delle categorie svantaggiate o emarginate;
- culturale e di istruzione con attività tecnico-didattiche e di formazione;
- tutela dei beni culturali e ambientali;
- tutela dei diritti civili;
- promozione della cultura, dell'arte e di sport dilettantistici;

F. M. E.

Piero Placido



Re. Santo

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;

C) organizzare e gestire sia in Italia che all'estero:

a) soccorso sanitario, prevenzione incendi e rischi in genere e qualsiasi attività connessa e/o strumentale alla realizzazione del programma sociale;

b) ricerche culturali di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione, biblioteche, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli, rassegne, trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale dei soci con la realizzazione di programmi didattici e/o multimediali, pubblicazioni, video filmati e ogni altra forma di comunicazione audiovisiva;

d) formazione ed assistenza di quadri volontari;

e) raduni ed esercitazioni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile;

f) soccorso con unità cinofila, interventi per lavori in quota, servizi antincendio ed ogni altra attività di servizio alla popolazione.

Bma
ne
L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo Centrale.

D) L'Associazione può, inoltre, emettere titoli di solidarietà nel rispetto delle leggi dello Stato e può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

3. L'Associazione, salvaguardando la propria autonomia, può riconoscere ed aderire ad altre organizzazioni nazionali o internazionali purché non aventi scopi in contrasto con quelli dell'Associazione.

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

5. L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello statuto e delle norme di legge;

6. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 3

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che hanno prestato servizio attivo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tutte le persone che condividendo in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che mossi da spirito di solidarietà intendano prestare la propria attività di Protezione Civile e volontariato. All'Associazione possono aderire anche le persone giuridiche nella persona del legale rappresentante che avrà il diritto di voto.

[Signature]

[Signature]



2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo Centrale e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dallo stesso.

3. I Soci avranno facoltà di scegliere il Distaccamento cui essere assegnati. Entro il 31 Dicembre di ogni anno i soci potranno richiedere al Consiglio Direttivo Centrale di essere assegnati ad altro distaccamento.

4. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I Soci hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee se in regola con il versamento della quota sociale, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega.

I soci hanno il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

Handwritten: fano
Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo Centrale. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

5. I soci dell'Associazione sono:

a) Soci ordinari

Soci ordinari dell'Associazione sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono coloro che a domanda

chiedono di far parte dell'Associazione e contribuiscono con la loro opera ad esaltare e realizzare gli scopi dell'Associazione. Versano la quota sociale, hanno diritto al voto;

b) Soci onorari

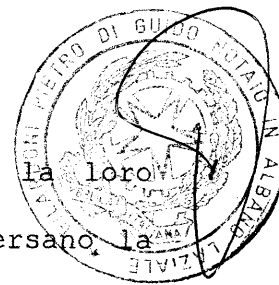
Soci onorari dell'Associazione sono coloro che si sono distinti con attività di particolare valore per l'Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo Centrale, non pagano quota sociale possono partecipare come uditori alle Assemblee, ma non hanno diritto al voto e non rientrano nel computo dei presenti all'assemblea ai fini del calcolo delle maggioranze.

c) Soci benemeriti

Soci benemeriti dell'Associazione sono coloro che forniscono servizi gratuiti di particolare rilevanza all'Associazione, effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo Centrale, pagano quota sociale e possono partecipare come uditori alle Assemblee ma non hanno diritto al voto e non rientrano nel computo dei presenti all'Assemblea ai fini del calcolo delle maggioranze.

d) Soci junior

Soci junior dell'Associazione sono coloro che non hanno raggiunto il 18° anno di età e su autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, chiedono di iscriversi all'Associazione. Non possono essere impiegati in attività di soccorso o in attività che in qualunque modo possa risultare pericolosa per la loro incolumità; versano a titolo simbolico un contributo pari al 50% della quota sociale; beneficiano dei servizi forniti dalla Associazione; possono partecipare come uditori alle Assemblee ma non hanno diritto al voto e non rientrano nel computo dei presenti all'assemblea ai fini del calcolo delle maggioranze.



Banā

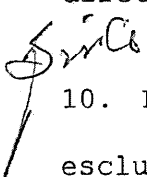
Pietro Lardaro

6. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo Centrale. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

7. Ai membri del Consiglio Direttivo Centrale possono essere rimborsate soltanto le spese di rappresentanza sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti all'inizio di ogni anno dal consiglio stesso.

8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.

9. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione delle delibere e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

 10. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza, esclusione e morosità. Le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto tramite raccomandata postale, comunicazione scritta, posta elettronica o notifica personale al Consiglio Direttivo Centrale, entro il 31 Dicembre di ogni anno, in caso contrario si intende rinnovata l'adesione all'Associazione con conseguente obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno successivo. La morosità, e la conseguente decadenza dalla qualità di Socio, viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Centrale per i Soci che alla data del 31 Gennaio non risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa. Il socio





volontario moroso o che non abbia più interesse a mantenere l'iscrizione all'Associazione dovrà presentare apposita istanza di dimissioni e la prova circa la regolarità dello stato di versamento della quota associativa.

Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- adesione ad altra Associazione con analoghe finalità;
- atti compiuti in violazione delle previsioni dello Statuto, del regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi;
- comportamento, anche a mezzo social media, lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

11. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo Centrale, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata postale, comunicazione scritta, posta elettronica o notifica personale; l'interessato potrà impugnare il provvedimento con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

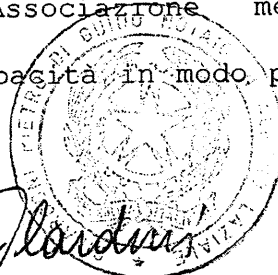
Art. 4

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e

Sanë

Petro Lardas



gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari saranno iscritti in apposito Registro dei Volontari e l'Associazione provvederà ad assicurare i volontari medesimi a norma dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, precisandosi che, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

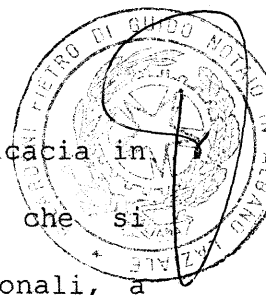
TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, ORGANI E STRUTTURA OPERATIVA

Art. 5

Organizzazione territoriali

L'Associazione è costituita da Organizzazioni territoriali di volontari, chiamati Distaccamenti, dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, iscritte nel Registro unico di cui all'art. 46 del D.Lgs.117/2017 nonché nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del D.Lgs. 1/2018, che aderiscono all'Associazione in qualità di Soci ordinari, condividendone le finalità e gli scopi statutari.



Possono dotarsi di un proprio Statuto e Regolamento aventi efficacia in ambito locale ed applicabili alla singola organizzazione, che si limitino, anche in parziale deroga e modifica di quelli nazionali, a regolare e disciplinare il funzionamento dei singoli organi territoriali quali l'Assemblea di Distaccamento, il Direttivo di Distaccamento e le funzioni e poteri del Presidente di Distaccamento nell'ambito dell'unità territoriale di propria competenza, comunale o municipale, purché non in contrasto con i principi sanciti dal presente Statuto e previa approvazioni del Consiglio Direttivo Centrale.

I Distaccamenti, per mantenere l'adesione all'Associazione, dovranno:

- partecipare alle attività organizzate a livello nazionale ed internazionale dall'Associazione ed alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l'Associazione venga attivata dagli Organi istituzionali;
- ai fini dell'operatività, essere composte da almeno 10 volontari, in regola con le procedure previste dal D.L. 81/2008 e s.m.i., idonei come previsto dalla normativa vigente, e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 gennaio;
- inviare al Tesoriere, entro il 31 gennaio, il bilancio dell'anno precedente approvato dall'Assemblea del Distaccamento, corredato di elencazione analitica degli automezzi e delle attrezzature di cui dispone e relazione sull'attività svolta.

I distaccamenti sono raggruppati su base Regionale, come previsto nei successivi articoli. Ai Distaccamenti viene lasciata facoltà di trattenere una parte delle quote associative versate dai rispettivi volontari.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Centrale composto da:
 - Presidente;

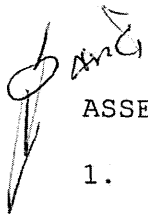
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- Vicepresidenti (2 membri);
 - Segretario;
 - Tesoriere;
 - I coordinatori regionali o esteri
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) Organo di controllo;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.



ASSEMBLEA DEI SOCI



1. L'Assemblea è composta dal Consiglio Direttivo Centrale e dai presidenti dei distaccamenti o loro delegati e deve essere convocata dal Presidente per il rinnovo delle cariche alla scadenza di ogni mandato, ogni qualvolta lo ritiene necessario ed in ogni caso, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o il 50% dei membri del Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera o messaggio elettronico, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, nonché mediante pubblicazione sul sito Web dell'Associazione e affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare, nonché l'elenco



dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo, un
prospetto per l'eventuale delega a terzi, nel caso in cui il socio non
possa parteciparvi personalmente, o l'indicazione della modalità online;

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata
nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

e) hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Presidenti dei
Distaccamenti con diritto di voto, in rappresentanza dei soci iscritti e
in regola con il pagamento della quota annua di associazione, alla data
di convocazione dell'Assemblea ed in ragione di un voto ogni dieci
iscritti, con arrotondamento superiore per frazioni maggiori di 0,5. Tale
valore ponderale va applicato anche ai criteri di validità e di
deliberazione di cui ai successivi punti.

f) I presidenti dei distaccamenti possono farsi rappresentare, mediante
delega scritta, da altro socio purché non membro del Consiglio Direttivo
Centrale o del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ogni socio può ricevere al massimo una delega conferitagli da altri
associati.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci ordinari aventi
diritto al voto. Nel computo dei soci non vengono conteggiati i soci
Onorari, Benemeriti e Junior in quanto non aventi diritto al voto. In
seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia
il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8. L'Assemblea:

- elegge il Presidente;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività
dell'associazione;

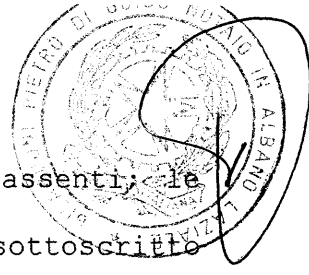
Donato
Pellegrini



- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci ordinari presenti e aventi diritto al voto. Nel computo dei soci non vengono conteggiati i soci Onorari, Benemeriti e Junior in quanto non aventi diritto al voto. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci ordinari presenti e aventi diritto al voto. Nel computo dei soci non vengono conteggiati i soci Onorari, Benemeriti e Junior in quanto non aventi diritto al voto.

10. È facoltà di ogni socio presentare mozioni scritte all'ordine del giorno stabilito, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea; le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che



straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti; le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, conservato agli atti e accessibili su richiesta agli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE

1. Il Consiglio Direttivo Centrale ha la responsabilità dell'attività dell'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

2. Il Consiglio Direttivo Centrale è eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente. Esso è composto dai seguenti membri, scelti fra i soci, a cui vengono attribuite le funzioni di:

- Presidente
- Vicepresidente (2 membri);
- Segretario;
- Tesoriere.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale partecipano, con diritto di voto, anche i Coordinatori regionali e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

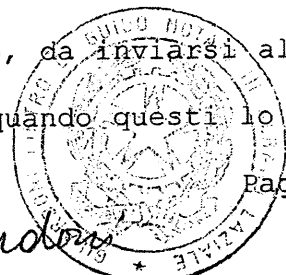
4. I membri del Consiglio Direttivo Centrale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo Centrale provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

5. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo Centrale per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 3 punto 7.

6. Il Consiglio Direttivo Centrale è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera o messaggio elettronico, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi

Banc

Piero Dardano



necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

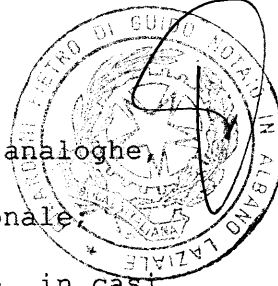
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale in prima convocazione sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri partecipanti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

8. Al Consiglio Direttivo Centrale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo Centrale spetta inoltre:

- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- indire adunanze, convegni, esercitazioni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

- 
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale, nazionale o internazionale;
 - deliberare, nei casi previsti, l'esclusione di Distaccamenti e, in casi eccezionali, deliberare direttamente il commissariamento di Distaccamenti o l'esclusione di volontari;
 - decidere sulla decadenza dei soci;
 - deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 117/2017;
 - proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3 comma 4.

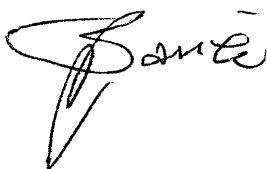
- SEGRETARIO

1. Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
 2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Centrale.
 3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Centrale e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
- 

TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la segreteria amministrativa, l'amministrazione, ha cura dei registri contabili che è tenuto ad esibire ad ogni richiesta di qualsiasi socio in regola con le norme del tesseramento.
- 

PRESIDENTE



1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Centrale.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Centrale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie: eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Coordina le attività comuni a più Distaccamenti in assenza di coordinatori regionali o che interessano più Regioni o paesi esteri; può stipulare convenzioni di carattere nazionale e internazionale per la cui realizzazione si avvale della collaborazione degli Organi territoriali interessati;
6. Autorizza, previo parere del Coordinatore Regionale interessato, la costituzione di nuovi Distaccamenti; ha potere di sostituzione nei confronti dei coordinatori Regionali o esteri e presidenti di distaccamenti, con potere di delega delle funzioni ad un Commissario ad acta da egli nominato, che può anche essere persona esterna all'Associazione.
7. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

8. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Centrale, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

9. Può avvalersi, con funzioni consultive non vincolanti, del Comitato etico, composto da volontari particolarmente qualificati per anzianità nel volontariato e/o per esperienza ed elevata professionalità. La nomina dei componenti, senza limiti di numero e/o di durata, è fatta dal Presidente e subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo Centrale.

VICEPRESIDENTI

1. In caso di assenza, impossibilità o delega del Presidente, le sue funzioni sono svolte da uno dei due vicepresidenti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

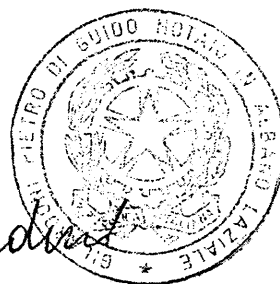
Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo Centrale gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo Centrale, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

Enza
Pellegrini



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede

legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

STRUTTURA OPERATIVA

L'Associazione si organizza operativamente in:

- a) Distaccamenti comunali o municipali
- b) Coordinamenti Regionali.

a) Distaccamenti comunali o municipali

1. I distaccamenti comunali sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo Centrale su richiesta di un gruppo costituito da almeno 7 associati.

Nei comuni con più di 5.000 abitanti potranno essere costituiti più distaccamenti.

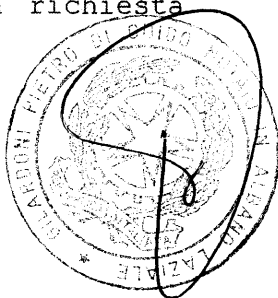
2. I distaccamenti, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla Delibera di Costituzione, opereranno in piena autonomia locale nel territorio di pertinenza, comunale o municipale, con facoltà di stipulare accordi e Convenzioni con Enti Locali o Pubblici. Le eventuali attività al di fuori del loro territorio di pertinenza dovranno essere preventivamente autorizzate dall'organo sovraordinato e rispettarne le indicazioni operative.

3. Ogni distaccamento sarà rappresentato da un Presidente eletto dai Soci facenti parte del Distaccamento stesso. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

4. Ogni distaccamento manterrà una propria contabilità per le entrate e le uscite ed entro il 31 Gennaio di ciascun anno dovrà trasmettere al Consiglio Direttivo Centrale o al Coordinatore Regionale di appartenenza, se esistente, il Bilancio consuntivo al 31 Dicembre e quello preventivo per l'anno successivo.

5. Gli Organi del Distaccamento sono:

- Assemblea soci Distaccamento



Luigi Cardini

- Consiglio Direttivo Distaccamento
- Presidente Distaccamento

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci del Distaccamento

L'assemblea è composta da tutti gli associati del distaccamento. Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea dei soci del distaccamento valgono le norme in materia previste nel Regolamento Centrale; all'assemblea di Distaccamento sono demandate tutte le decisioni relative all'unità comunale o municipale che per Statuto o Regolamento Centrale, non siano riservate ad altri organi associativi. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa.

Consiglio Direttivo Distaccamento

Parli
re
I Distaccamenti nei limiti previsti dello statuto sociale e dalla delibera di costituzione, operano in piena autonomia, il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente di distaccamento, dal Segretario di distaccamento e dal Tesoriere di distaccamento, eletti dall'Assemblea dei soci e scelti fra gli associati del distaccamento. Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo del Distaccamento, valgono le norme in materia previste nel Regolamento centrale;

Presidente del Distaccamento

Il Presidente rappresenta legalmente il Distaccamento di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo del Distaccamento; il Presidente viene eletto dall'assemblea del distaccamento, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, e delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione del Distaccamento e in particolare aprire conti correnti



bancari e postali e operare sugli stessi, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci.

Ulteriori compiti e poteri, possono essere a lui conferiti dal Consiglio Direttivo del Distaccamento nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di distaccamento e dal presente Statuto. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio comunale o municipale.

b) Coordinamenti Regionali

I Coordinamenti Regionali sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo Centrale su richiesta di almeno 2 distaccamenti facenti parte della stessa regione.

I Coordinamenti Regionali, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla Delibera di Costituzione, opereranno in piena autonomia locale nel territorio di pertinenza con facoltà di stipulare accordi e Convenzioni con la Regione di appartenenza e i relativi enti/organismi Provinciali.

Ogni Coordinamento Regionale sarà rappresentato da un Coordinatore eletto dai Presidenti dei distaccamenti facenti parte del Coordinamento stesso.

Il Coordinatore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ogni Coordinamento Regionale manterrà una propria contabilità per le entrate e le uscite e, entro il 28 Febbraio di ciascun anno, dovrà trasmettere al Consiglio Direttivo Centrale, il Bilancio consuntivo al 31 Dicembre e quello preventivo per l'anno successivo, tenendo conto dei bilanci pervenuti dai Distaccamenti facenti parte del Coordinamento.

Il Coordinatore Regionale organizza le attività comuni a più Distaccamenti e ne cura lo sviluppo, secondo le direttive del comitato regionale costituito dai presidenti dei distaccamenti e le indicazioni del Consiglio Direttivo Centrale. È il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con enti e istituzioni regionali ed ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali. Può



Banè
Guido Pizzetti

stipulare convenzioni di carattere regionale e comparire in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, in vertenze legali di carattere locale. Ha potere di sostituzione nei confronti dei Presidenti di Distaccamento, sentito il consiglio direttivo centrale dell'associazione, con potere di delega delle funzioni ad un Commissario ad acta da egli nominato secondo le modalità previste dal Regolamento centrale, che può anche essere persona esterna all'Associazione. Partecipa di diritto all'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; donazioni e lasciti testamentari;
- dagli avanzi netti di gestione e da qualsiasi altro bene, attrezzatura, abbigliamento od equipaggiamento risultante iscritto nei registri inventari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.



2. La quota Associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Centrale, va versata entro il 31 Gennaio di ogni anno. I soci che non avranno versato la quota entro tale data saranno considerati automaticamente decaduti.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili concessi in uso o di proprietà degli Organi territoriali, nazionali e internazionali dell'Associazione.

4. Il patrimonio ad ogni livello, internazionale, nazionale, regionale, comunale e municipale, è indivisibile e pertanto gli associati e gli organismi dell'Associazione non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota;

5. E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. L'alienazione di beni immobili e mobili dell'Associazione può avvenire previo parere del Consiglio Direttivo Centrale.

Art. 7

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo Centrale redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima, della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori.

Sanè

Piero Dardano



Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, contributi, lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attivi, impianti ed incrementi patrimoniali dell'associazione stessa.

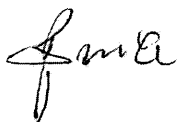
Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO V

SCIoglimento

Art. 8

- 
- 
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 5.
 2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
 3. Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, iscritte al registro del volontariato.
 4. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa i beni sono devoluti ad associazioni non lucrative di utilità sociale e a fini

di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

5. In caso di scioglimento di un singolo Distaccamento i beni residui vanno devoluti alla sede Centrale. Il Consiglio Direttivo Centrale ne curerà la distribuzione tra i Distaccamenti rimanenti secondo le modalità indicate nel regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9

L'Associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 10

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal Consiglio Direttivo Centrale. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;

3. Il versamento della quota associativa e/o di qualsiasi altro versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e del

D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile".

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. n. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Senza

Per

Luca Fanci

Piero Flandini



Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti legge.

Albano Laziale, 30 luglio 2020

Stefano Lardone per

